Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 242 del 28 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 settembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850 144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1961

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 1.
Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

La stessa Amministrazione è autorizzata a concedere sussidi straordinari e contributi agli enti che svolgono attività assistenziale sanitaria per la lotta contro la tubercolosi il tracoma, la malaria, i tumori, le malattie veneree, le malattie cardo-reumatiche, le malattie ematiche, il diabete, le malattie di mente, le discinesie da cerebropatia, le minorazioni psichiche e le altre malattie sociali, ed ai Centri trasfusionali

anche per il pagamento delle rette di ricovero, la fornitura di medicinali e di attrezzatura sanitaria, nonchè per il potenziamento dei servizi relativi.

Art. 2.

Le modalità per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità.

Art. 3.

I contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono determinati dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanità su istanza documentata degli enti interessati, con le modalità previste negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 31.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di L. 350 milioni.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

OCCHIPINTI — LANZA

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 2.

Provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico-sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale all'igiene ed alla sanità è autorizzata a concedere contributi per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o d'altro intervento igienico-sanitario per la pubblica calamità.

La stessa Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere per le spese ed a concedere contributi per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi.

Art. 2.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i Comuni e le Provincie.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzati dall'Assessore per l'igiene e la sanità su richiesta delle autorità comunali e provinciali sanitarie competenti per territorio e su presentazione di un processo verbale in cui siano descritti gli interventi da effettuare, le conseguenze che deriverebbero dalla loro mancata effettuazione, le cause che produssero la necessità dell'intervento, nonchè l'ammontare della spesa ritenuta necessaria.

Art. 4.

Sui contributi autorizzati ai sensi dell'articolo precedente può essere disposto il pagamento di acconti non eccedenti il 75 %.

I pagamenti di acconti sono disposti contemporaneamente ai decreti che autorizzano il contributo.

Al pagamento del saldo del contributo si provvede su presentazione della documentazione delle spese sostenute ed accertate in relazione a quelle dichiarate nel processo verbale di cui al precedente articolo.

Art. 5.

I lavori di cui alla presente legge sono eseguiti in economia a mezzo di cottimi con persone ritenute idonee.

Le relative convenzioni devono contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di eseguimento;

d) il termine per darli compiuti;

e) il modo di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere di ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denunzia, il contratto, qualora egli manchi ai patti.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di L. 35 milioni. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

OCCHIPINTI — LANZA

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 3.

Disciplina per la erogazione di spese e contributi in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle providenze previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, l'Amministrazione regionale per l'agricoltura è autorizzata a sostenere spese ed a concedere contributi:

a) per il funzionamento dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico, dell'Istituto zooprofilattico, la manutenzione ed il ripristino dei rispettivi locali; per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai governativi di viti americane;

b) per il funzionamento delle Stazioni sperimentali agrarie dello Stato e per le cantine sperimentali.

L'Amministrazione regionale per l'agricoltura è altresì autorizzata ad effettuare interventi per le finalità indicate dalla legge 30 giugno 1954, n. 493 e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sue aggiunte e modificazioni.

Art. 2.

La concessione dei contributi per le finalità di cui all'articolo precedente viene effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, il quale determina l'ammontare del contributo da corrispondere tenuto conto del programma di attività e del preventivo di gestione.

Al versamento delle somme concesse a titolo di contributo si provvede in rapporto alle contingenti necessità accertate di volta in volta dall'Amministrazione regionale dell'agricoltura.

Art. 3.

L'Ispettorato agrario provinciale sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura approverà un piano annuale di campi sperimentali nei limiti delle somme che saranno accreditate ai singoli Ispettorati provinciali con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura contenente la ripartizione per provincia dell'apposito stanziamento del bilancio.

Parimenti sarà provveduto per i vivai di piante fruttifere.

Art. 4.

I contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni sono concessi nella misura del 60 per cento per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti: affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari, singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alle dette percentuali.

Le richieste previste al comma precedente hanno diritto di precedenza.

Per le opere ammissibili a contributo fino alla somma di lire 600 mila si applicano le norme previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, limitatamente alle modalità di concessione del contributo ed al controllo sulla esecuzione dei lavori.

All'atto di ammissione al contributo sarà erogato il 30 per cento del suo intero ammontare; su constatazione dello stato di avanzamento dei lavori potranno essere liquidate ulteriori anticipazioni proporzionate ai lavori eseguiti fino ad un massimo dell'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale per l'agricoltura provvederà ad accreditare ai singoli Ispettori agrari dell'isola una somma pari nel complesso ad almeno il 25 per cento dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore per l'agricoltura provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna Provincia.

Per i contributi a favore di coltivatori diretti il cui ammontare superi quello previsto dal terzo comma del presente articolo l'Assessore regionale per l'agricoltura all'atto della ammissione al contributo accrediterà l'intero importo all'Ispettorato agrario competente per territorio il quale provvederà all'erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma quarto del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati all'esercizio successivo.

Per la costruzione e l'impianto di apiari il contributo è elevato al 70 per cento della spesa.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 350 milioni.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 4.

Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, recante norme per l'erogazione di spese e contributi rientranti nelle finalità istituzionali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, è abrogata.

Art. 2.

Gli stanziamenti autorizzati con il bilancio per l'anno finanziario 1960-61 per finalità previste dalla legge ragionale citata nell'articolo precedente che al 30 giugno 1961 non risulteranno formalmente impegnati costituiscono economia ai sensi dell'art. 274 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 826. Costituisce parimenti economia l'importo dei residui di assegnazioni straordinarie autorizzate negli esercizi precedenti per finalità previste dalla predetta legge regionale che al 30 giugno 1961 non risulterà formalmente impegnato.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 5.

Provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione e con Casse regionali di risparmio, per l'affidamento del servizio di Cassa del bilancio della Regione e del servizio di Cassa del bilancio del Fondo di solidarietà, nelle quali, oltre a stabilire le norme per il regolamento del servizio stesso, sia prevista la facoltà della Regione di contrarre prestiti, della durata massima di anni sei con la protrazione non eccedente gli anni cinque, nonchè la facoltà di disdetta previo preavviso non superiore ad un anno.

Le convenzioni previste al comma precedente sono approvate con propri decreti del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei prestiti previsti dall'art. 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, non può superare il 20 per cento delle disponibilità di cassa al 31 dicembre immediatamente precedente all'anno finanziario in cui i prestiti devono essere iscritti in bilancio.

Art. 3.

La disdetta prevista dall'art. 1 non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini della presente legge.

Art. 4.

L'ammontare dei prestiti autorizzati con leggi regionali per l'anno finanziario 1959-60 sarà assunto in parti uguali dagli Istituti di credito cui saranno affidati i servizi di Cassa relativi ai bilanci indicati nell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La facoltà di contrarre i prestiti previsti dalla presente legge è limitata agli esercizi dal 1960-1961 al 1963-1964.

L'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 3 gennaio 1961, n. 6.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 1961).*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti nenessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 47 della rubrica « Bilancio ».

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 47.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1960-61 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 51 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 7.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di L. 17.500.000.000, necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 8.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.049.720.000 che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 132	L. 330.000
Cap. n. 135	» 15 000 000
Cap. n. 139	» 10.000.000
Cap. n. 140	» 5 000 000
Cap. n. 141	» 3.340.000
Cap. n. 142	» 8.000 000
Cap. n. 143	» 15.000 000
Cap. n. 144	» 3.340 000
Cap. n. 146	» 60 000 000
Cap. n. 147	» 6.670 000
Cap. n. 416	» 10.000 000
Cap. n. 480	» 8 340 000
Cap. n. 481	» 33.350.000
Cap. n. 530	» 1.700 000
Cap. n. 534	» 5.000 000
Cap. n. 535	» 1.000.000
Cap. n. 620	» 50 000 000
Cap. n. 627	» 11.670 000
Cap. n. 641	» 33.340 000
Cap. n. 642	» 13.340.000
Cap. n. 643	» 6.000.000
Cap. n. 742	» 16.670.000
Cap. n. 743	» 1.670.000
Cap. n. 745	» 116.670.000
Cap. n. 747	» 16 670.000
Cap. n. 750	» 6.670.000
Cap. n. 782	» 66 670.000
Cap. n. 808	» 1.840.000
Cap. n. 809	» 16.670 000
Cap. n. 810	» 33 350 000
Cap. n. 811	» 6.670.000
Cap. n. 812	» 16.670.000
Cap. n. 813	» 1.670.000
Cap. n. 814	» 170.000
Cap. n. 815	» 170.000
Cap. n. 816	» 90.000.000
Cap. n. 820	» 6.670.000
Cap. n. 821	» 6.670.000
Cap. n. 822	» 16 670.000
Cap. n. 826	» 3 170.000
Cap. n. 827	» 8.340.000
Cap. n. 829	» 6.670 000
Cap. n. 830	» 50.000.000
Cap. n. 831	» 3.340.000

Cap. n. 832	L. 25.000.000
Cap. n. 836 .	» 4.340 000
Cap. n. 860 . .	» 5.000.000
Cap. n. 861 .	» 16.670 000
Cap. n. 862	» 6.670.000
Cap. n. 864 .	» 8.340 000
Cap. n. 884	» 66.670.000
Cap. n. 885	» 33.340 000
Cap. n. 886	» 15.000.000
Cap. n. 890 . . .	» 75.000.000

Art. 9.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 40 000.000, che si inscrive al capitolo n. 604 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10.

Le spese relative ad interventi straordinari di assistenza e beneficenza e quelle dipendenti da pubbliche calamità sono attribuite alla competenza della Presidenza della Regione.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e per le finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 80.000.000, che si inscrive al capitolo n. 629 (rubrica « Affari economici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di lire 750.000.000, che si inscrive al capitolo n. 644 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 645 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 646 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 15.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 10.000.000, che si inscrive al capitolo n. 647 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 16.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 649 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 8 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, concernente la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 100.000.000 che si inscrive al capitolo n. 652 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 18.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 43.000.000 (rubrica « Aricoltura »), che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 653	L. 25.000.000
Cap. n. 654	» 10.000.000
Cap. n. 656	» 8.000.000

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la manna, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 350.000, che si inscrive al capitolo n. 657 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 14 n. 1, della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 665 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 21.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 64.200.000 (rubrica « Agricoltura »), che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 666	L. 700.000
Cap. n. 667	» 1.000.000
Cap. n. 668	» 1.500.000
Cap. n. 669	» 1.000.000
Cap. n. 672	» 10.000.000
Cap. n. 674	» 50 000.000

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 65.000.000, che si inscrive al capitolo n. 690 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 23.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 691 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei templi di Agrigento per l'anno finanziario 1961, che si inscrive al capitolo n. 697 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per l'anno 1961, che si inscrive al capitolo n. 698-*bis* (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 26.

E' autorizzata la spesa di L. 29.700.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1960-61, che si inscrive al capitolo n. 698 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 14

milioni all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo e quanto a L. 2.700.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta.

Art. 27.

E' autorizzata la spesa di L. 996.150.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1960-61, che si inscrive al capitolo n. 732 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 28.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1960, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1960, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per le opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale predetto, la spesa di L. 950.000.000, che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 739	L. 700.000.000
Cap. n. 740	» 50.000.000
Cap. n. 741	» 200.000.000

Art. 29.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di L. 750 milioni, che si inscrive al capitolo n. 744 (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 30.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, concernente la concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 125.000.000, che si attribuisce quanto a L. 25.000.000 e quanto a L. 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge predetta (capitoli nn. 752 e 753 della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 31.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 37, concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici è autorizzata, per lo anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 50.000.000, che si inscrive al capitolo n. 793 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 32.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1960-61, in L. 500.000.000, che si attribuiscono al capitolo n. 817 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare:

a) quanto a L. 20.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 60.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al Demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 420.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 33.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale medesima, la spesa di L. 1.100 milioni, che si inscrive al capitolo n. 818 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 34.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 700 milioni, che si inscrive al capitolo n. 823 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità;

a) l'emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 35.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 15 luglio 1950, numero 63 modificata con le leggi regionali 14 luglio 1952 n. 30, e 9 aprile 1959, n. 13, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 1.171.500.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 511	L. 1.000.000.000
Cap. n. 512	» 11.000.000
Cap. n. 514	» 500.000
Cap. n. 515	» 1.000.000
Cap. n. 516	» 4.000.000
Cap. n. 517	» 200.000
Cap. n. 518	» 800.000
Cap. n. 519	» 10.000.000
Cap. n. 520	» 1.000.000
Cap. n. 521	» 40.000.000
Cap. n. 522	» 3.000.000
Cap. n. 841	» 50.000.000
Cap. n. 842	» 50.000.000

Art. 36.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale per l'anno finanziario 1960-1961 è fissato in L. 9.000.000, che si inscrivono al capitolo n. 846 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 37.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nell'utilizzare la somma iscritta al capitolo n. 836 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 38.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, art. 3, lettera c), per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 200.000.000, che si inscrive al capitolo n. 857 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 39.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 30, concernente provvidenze straordinarie per lo sviluppo turistico delle isole minori della Regione, è autorizzata, per l'anno finanziario 1960-61, l'ulteriore spesa di L. 66 milioni, che si inscrive al capitolo n. 882 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 40.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 41.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 42.

E' approvato il bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 43.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 44.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 45.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma dele terme della Valle dei Templi di Arigento per l'anno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 46.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1961, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico-alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 47.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico-alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle aziende medesime.

Art. 48.

I residui risultanti al 1° luglio 1960 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1960-61, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, s'intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 49.

E' approvato il seguente riepilogo, dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961:

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
Entrata	L. 74.087.316.000
Spesa	» 90.087.316.000
Differenza	— L. 16.000.000.000
MOVIMENTO DI CAPITALI	
Entrata	L. 17.500.000.000
Spesa	» 1.500.000.000
Differenza	+ L. 16.000.000.000
PARTITE DI GIRO	
Entrata	L. 30.695.750.000
Spesa	» 30.695.750.000
Differenza	L. —
RIASSUNTO GENERALE	
Entrata	L. 122.283.066.000
Spesa	» 122.283.066.000
Differenza	L. —

Art. 50.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 20 gennaio 1961, n. 7.

Provvedimenti in favore delle imprese armatoriali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 28 gennaio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a concedere alle imprese armatoriali che abbiano permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, amministrativa e di armamento contributi nel pagamento degli interessi sui mutui che entro i cinque anni siano contratti dalle stesse imprese per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico, complete di apparato motore e di ogni altra attrezzatura, commesse ed eseguite nei cantieri ubicati nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

I contributi sono corrisposti per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2 % del capitale mutuato.

Per i mutui relativi alle costruzioni di navi che saranno commesse entro il 30 giugno 1962 e varate entro il 30 giugno 1964, l'intero onere degli interessi, dedotto l'ammontare dell'eventuale contributo a carico dello Stato, è assunto a carico della Regione per i primi cinque anni.

Art. 3.

L'ammontare complessivo annuo delle operazioni di mutuo, su cui i contributi possono essere accordati, non può eccedere la somma di L. 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61 e dieci miliardi per ciascuno dei 4 esercizi successivi.

I contributi sono versati direttamente all'Ente finanziatore per conto delle imprese beneficiarie.

Art. 4.

La concessione dei benefici, previsti dai precedenti articoli, è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie nel territorio della Regione;

b) che tutte le navi di proprietà della impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione e per un periodo di 16 anni non vengano trasferite in altro compartimento marittimo;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, nonchè come scalo normale in relazione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare nel territorio della Regione, e per il tramite di enti o ditte che ivi abbiano la loro sede, tutte le operazioni di carattere finanziario, assicurativo e commerciale connesse con la sua attività;

e) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre che non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

f) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo, con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.

Art. 5.

Nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo delle navi, le imprese dovranno provvedere a sostituirle con altre, non provenienti da compartimenti siciliani, di tonnellaggio non inferiore e di età non superiore a quelle vendute o cedute, entro il termine che sarà fissato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

Si può prescindere dal requisito del tonnellaggio e dell'età, previsto dal comma precedente, qualora la funzionalità delle nuove navi sia, su parere del Registro navale italiano, non inferiore a quella delle navi sostituite o cedute.

Art. 6.

Per il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, saranno determinate, con apposito disciplinare tipo da allegarsi al decreto di concessione del contributo, le prescrizioni e le opportune garenzie, alle quali le imprese beneficiare dovranno attenersi.

L'istanza per ottenere i contributi deve essere presentata all'Assessorato dell'industria e del commercio, corredata della documentazione dallo stesso prescritta.

Il disciplinare tipo di cui al comma precedente è redatto di intesa tra l'Assessore all'industria e commercio e quello agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente legge e dal disciplinare, importa la decadenza dal contributo e la restituzione delle rate eventualmente corrisposte.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio di concerto con l'Assessore agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito il Comitato regionale per l'armamento così composto:

1) dal presidente;

2) da un rappresentante di ogni singola organizzazione degli armatori e dei lavoratori, scelto su terne proposte dalle singole organizzazioni;

3) da un rappresentante del Registro navale italiano;

4) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

5) dal direttore marittimo più elevato in grado o più anziano di grado fra quelli in servizio nella Regione siciliana;

6) dal direttore regionale dell'Assessorato industria e commercio.

I componenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Per gli accertamenti relativi al regolare adempimento degli obblighi ai quali è subordinata la concessione dei benefici e per l'esercizio degli opportuni controlli, è istituita presso l'Assessorato dell'industria e del commercio una Commissione, composta da tre funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore centrale, appartenenti rispettivamente alle Amministrazioni dell'industria e del commercio, degli affari economici e delle finanze.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio. Le imprese sono obbligate ad esibire alla Commissione i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la seguente spesa:

a) per quelle di cui al primo comma dell'art. 2 il limite decennale di spesa annua di L. 200.000.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65;

b) per quelle di cui al secondo comma dell'art. 2 la spesa complessiva di L. 5 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello 1960-61.

Art. 11.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito, della durata massima di anni sei, e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 gennaio 1961, n. 1.

Regolamento per l'espletamento dei concorsi di cui alla legge 22 giugno 1960, n. 21, concernente le scuole professionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1961).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 22 giugno 1960, n. 21, recante modifiche alla legge 9 aprile 1959, n. 13, concernente l'ordinamento delle scuole professionali;

Considerato che si rende necessario emanare il regolamento di esecuzione previsto dal penultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 21 del 1960 per l'espletamento dei concorsi del personale delle scuole professionali regionali;

Visto il parere n. 269 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa, nell'adunanza delle sezioni riunite del 20 settembre 1960;

Considerata l'opportunità di apportare qualche rettifica agli articoli 14 e 28 e di sopprimere l'art. 27 del testo sottoposto al Consiglio di giustizia amministrativa per il parere, al fine di rendere più rispondente il regolamento alla disciplina legislativa concernente le scuole professionali regionali dovendosi provvedere, per quanto attiene alla materia contenuta nell'anzidetto art. 27, in sede di regolamento sullo stato giuridico del personale delle scuole in questione;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale, in data 28 settembre 1960 ed in data 3 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi speciali per titoli previsti dall'art. 1 della legge 22 giugno 1960, n. 21, riservati al personale in servizio presso le scuole professionali alla chiusura dell'anno scolastico 1958-59, sono banditi con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Art. 2.

Gli aspiranti sono ammessi a concorrere per i posti corrispondenti alla qualifica rivestita alla data del 25 giugno 1960.

Art. 3.

Sono indetti concorsi distinti per ciascun tipo di scuola e per ciascuna specializzazione nonchè per ogni funzione o mansione, avuto riguardo alla tabella « A » allegata alla legge 22 giugno 1960, n. 21.

I titoli soggetti a valutazione sono:

a) titoli di cultura;

b) titoli di servizio;

c) titoli professionali.

I singoli bandi stabiliranno, nei limiti del successivo articolo 11, i punti da assegnare ai vari titoli.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai vari tipi di concorso debbono essere presentate entro i termini e con le modalità previste dai relativi bandi di concorso.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i titoli di merito e gli attestati di benemerenza valutabili secondo le tabelle annesse ai relativi bandi di concorso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Sono esclusi dal concorso coloro la cui domanda pervenga all'Assessorato oltre i termini fissati dal bando di concorso o che, entro lo stesso termine, non abbiano corredato la domanda con i documenti prescritti.

Art. 6.

Gli istruttori pratici sprovvisti del prescritto titolo di studio debbono presentare, a corredo della domanda, una attestazione in carta legale rilasciata dal direttore della scuola presso cui hanno prestato servizio dalla quale risulti che essi, alla data del 30 settembre 1959 e alla data del 30 settembre 1960, hanno espletato lodevolmente, per almeno un anno scolastico, le mansioni relative al posto ricoperto.

Art. 7.

I capi tecnici sprovvisti del prescritto titolo di studio debbono presentare, a corredo della domanda, un'attestazione in carta legale rilasciata dal direttore della scuola presso cui hanno prestato servizio dalla quale risulti che essi, alla data del 30 settembre 1959 e alla data del 30 settembre 1960, hanno espletato, per almeno un anno scolastico, lodevolmente le mansioni relative al posto ricoperto.

Art. 8.

Il servizio prestato nelle scuole professionali regionali, con qualsiasi mansione, sarà valutato per la sua durata e per la sua qualità conformemente ai relativi bandi di concorso.

I titoli di servizio dei direttori sono rilasciati dall'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale direttivo sono presiedute dal direttore regionale dell'Assessorato della pubblica istruzione e sono altresì composte di un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo del predetto Assessorato nonchè di un funzionario degli analoghi ruoli dell'Assessorato dell'industria o dell'agricoltura, con coefficiente non inferiore a 500.

Per il personale tecnico ed insegnante, di segreteria e di servizio, le Commissioni sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione con coefficiente non inferiore a 500 e sono altresì composte da due funzionari dello stesso Assessorato con qualifica non inferiore a consigliere.

I segretari delle Commissioni sono nominati tra il personale dell'Assessorato della pubblica istruzione di qualifica non inferiore a primo segretario.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano parenti o affini sino al IV grado, tra di loro o con alcuno dei concorrenti.

La nomina delle Commissioni ha luogo con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 10.

Il trattamento economico spettante ai componenti le Commissioni è quello stabilito dalle norme regionali vigenti in materia.

Art. 11.

Le Commissioni giudicatrici dispongono per ogni tipo di concorso complessivamente di punti cento. Di tali punti 15 sono attribuiti a titoli di cultura e 85 ai titoli di servizio e professionali.

Art. 12.

I lavori delle Commissioni sono regolati dalle disposizioni generali in materia di concorsi del personale della Regione.

Art. 13.

Compiuta la valutazione dei titoli, le Commissioni procedono alla formazione della graduatoria di merito, nella quale i concorrenti sono iscritti nell'ordine determinato dalla somma dei punti attribuiti per le varie categorie di titoli. In caso di parità di punti, i concorrenti sono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nelle singole graduatorie, a fianco del nome di ogni concorrente, deve essere indicato il punteggio attribuito a ciascuna categoria di titoli ed il totale complessivo, nonchè l'eventuale requisito di invalido di guerra o assimilato, di invalido per fatti di guerra o per servizio, di ex combattente o assimilato, ed in caso di parità di punti, il titolo che dà diritto alla precedenza.

Art. 14.

Le graduatorie sono depositate, per quindici giorni, nella sede dell'Assessorato e dei Provveditorati agli studi della Sicilia.

Del deposito è dato avviso mediante affissione ai relativi albi.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro lo stesso termine, presentare reclamo all'Assessore.

Art. 15.

L'assessore, esaminati i reclami pervenutigli, può rettificare, dopo aver sentito la relativa Commissione giudicatrice, le graduatorie e quindi le approva con suo decreto sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti, dei requisiti richiesti per l'ammissione nei ruoli. A tal fine i concorrenti vincitori saranno invitati dall'Assessore a presentare, entro i termini e secondo le modalità indicate nei bandi, i documenti di rito.

Art. 16.

Le graduatorie sono pubblicate, dopo l'approvazione condizionata, agli albi dell'Assessorato e dei Provveditorati agli studi, nei quali restano affisse fino a quando non siano stati nominati gli ultimi concorrenti aventi diritto.

Sulle graduatorie pubblicate agli albi devono essere annotati gli eventuali ricorsi, il relativo esito, nonchè la pronuncia di decadenza.

Art. 17.

La graduatoria di ciascun tipo di concorso, previa registrazione alla Corte dei conti, è pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali o straordinari avverso l'ordine di graduazione ed avverso il punteggio assegnato ai concorrenti.

Art. 18.

Trascorso il termine utile per la presentazione dei documenti di rito, l'Assessorato pronuncia la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorsi, nei confronti dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti dai bandi o che non abbiano presentato, entro i prescritti termini, la richiesta documentazione.

Art. 19.

Gli interessati, entro i termini di legge dalla data in cui ricevono la comunicazione di decadenza, possono presentare i ricorsi previsti in via giurisdizionale o straordinaria. In questo caso, essi, in attesa della decisione, restano iscritti nella graduatoria con riserva.

Art. 20.

I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria, nei posti in organico.

Art. 21.

Dopo l'approvazione condizionata delle graduatorie l'Assessore notifica a ciascun vincitore, con la stessa lettera raccomandata con la quale lo invita a presentare i documenti di rito, il posto occupato e la votazione complessiva riportata.

Art. 22.

Quando qualche concorrente, dichiarato decaduto dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, abbia presentato ricorso, in attesa della decisione assessoriale non si procede alla nomina con riserva nè nei suoi confronti nè nei confronti di chi dovrebbe subentrare al ricorrente, nel caso di non accoglimento del ricorso. A tal fine, prima di procedere alla nomina, si attenderà che siano trascorsi i termini per la presentazione dei ricorsi avverso la pronunzia di decadenza.

Art. 23.

Quando il vincitore rinunzia alla nomina ovvero quando, essendo stato dichiarato decaduto, il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, la graduatoria deve essere rettificata in conformità.

Art. 24.

Le nomine avranno luogo dopo la registrazione dei decreti di approvazione delle graduatorie da parte della Corte dei conti.

Art. 25.

La nomina è comunicata al vincitore dall'Assessore, con lettera raccomandata contenente altresì l'indicazione della decorrenza nonchè della scuola e del giorno in cui dovrà assumere servizio. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito è dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Assessore una proroga che non può superare il massimo di due mesi.

Scaduta la proroga, il vincitore che non abbia assunto servizio è del pari dichiarato decaduto dalla nomina e dai diritti del concorso.

Art. 26.

Ogni provvedimento di nomina deve essere pubblicato all'albo dell'Assessorato entro il giorno in cui la nomina stessa è comunicata all'interessato; tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli eventuali controinteressati.

Art. 27.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina sono comunicati con lettera raccomandata agli interessati e sono affissi altresì all'albo dell'Assessorato.

Se il vincitore si trovi in servizio militare di leva consegue la nomina con l'assegnazione della sede, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà effettivo servizio scolastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 13 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 20 gennaio 1961. Registro n. 1, foglio n. 34.

LEGGE 16 marzo 1961, n. 8.

Erezione a Comune autonomo della frazione Scillato del comune di Collesano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1961).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Scillato del comune di Collesano è eretta in Comune autonomo con denominazione Scillato.

Art. 2.

Al comune di Scillato è assegnato il territorio descritto nel progetto di delimitazione redatto dal geometra Salerno Antonino, geometra capo dell'Ufficio tecnico erariale, e nell'allegato quadro di unione dei fogli di mappa del comune di Collesano, vistato dal Genio civile.

Art. 3.

Il Presidente della Regione siciliana, di concerto con l'Assessore all'Amministrazione civile, procederà con suo decreto alla separazione patrimoniale con le modalità di cui all'art. 3 del decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 marzo 1961

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 gennaio 1961, n. 2.

Modifica della pianta organica della Scuola d'arte di Santo Stefano di Camastra.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1961).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 6 aprile 1951, n. 36, concernente l'istituzione della Scuola d'arte per la ceramica di Santo Stefano di Camastra;

Visto il proprio decreto n. 3 del 14 febbraio 1955, con il quale è stato approvato lo statuto-regolamento, con annessa la pianta organica, della Scuola d'arte di Santo Stefano di Camastra;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella organica del personale, prevista dal primo comma dell'art. 13 del predetto statuto-regolamento, in relazione allo sviluppo della scuola;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Udito il parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nella adunanza del 27 aprile 1960;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 4 agosto 1960;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;

Decreta

Articolo unico

La tabella organica del personale, di cui all'art. 13 dello statuto-regolamento della Scuola d'arte di Santo Stefano di Camastra - approvato con proprio decreto 14 febbraio 1955, n. 3 - è sostituita con quella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 13 gennaio 1961

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO

ALLEGATO

TABELLA N. 1

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Coefficiente	Numero dei posti: di ruolo	Numero dei posti: di incarico	Classi nelle quali viene impartito l'insegnamento: Corso inferiore			Corso superiore	
1) Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della decorazione ceramica e della tecnologia ceramica	450	1	—	-	-	III	IV	V
2) Insegnante di disegno a mano libera e ornamentale .	229	1	—	I	II	III	IV	V
3) Insegnante di plastica ornamentale	229	1	—	I	II	III	IV	V
4) Insegnante di disegno geometrico, architettonico e professionale .	229	1	—	I	II	III	IV	V
5) Insegnante di tecnologia pratica con esercitazioni di officina e vigilanza ai reparti della stessa .	229	1	—	-	-	III	IV	V
6) Insegnante di italiano, storia e geografia	229	1	—	I	II	III	IV	V
7) Insegnante di storia dell'arte, dell'arte ceramica e delle arti applicate	229	1	—	I	II	III	IV	V
8) Insegnante di matematica, fisica e scienze	229	1	—	I	II	III	IV	-
9) Insegnante di lingua straniera: tedesco .	229	1	—	I	II	III	IV	V
10) Insegnante di anatomia pittorica e igiene industriale . .	229	—	1	-	-	III	IV	V
11) Insegnante di religione .	271	—	1	I	II	III	IV	V
12) Insegnante d'arte applicata per la pittura su ceramica .	202	1	—	I	II	III	-	-
13) Insegnante d'arte applicata per la formatura e stampatura .	202	1	—	I	II	III	IV	V
14) Insegnante d'arte applicata per la foggiatura al tornio .	202	1	—	I	II	III	-	-
15) Insegnante d'arte applicata per i forni . . .	202	1	—	-	-	III	-	-
16) Tecnico-meccanico del laboratorio, delle officine ed addetto alla preparazione delle argille .	202	1	—	I	II	III	IV	V
17) Sottocapo d'arte per le officine . . .	180	1	—	I	II	III	IV	V
18) Segretario-economo . . .	202	1	—		—			—
19) Applicato di segreteria, magazziniere .	157	1	—		—			—
20) Custode-bidello . . .	151	1	—		—			—
21) Bidelli . . .	151	3	—		—			—

N.B. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino al un minimo di diciotto ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le diciotto.

L'insegnante di storia dell'arte, dell'arte ceramica e delle arti applicate ha l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e geografia.

L'Assessore per la pubblica istruzione: LO MAGRO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 13 *marzo* 1961. *Registro n.* 1, *foglio n.* 41.

(6091)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151208) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.